



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia - Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna

FAQ relative alle Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e di pagamento dell'Intervento SRH 01 EROGAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA

1. Domanda. A valere sul suddetto bando SRH01 possono essere presentati uno o più progetti in cui, deve essere obbligatoriamente prevista la tematica n.1 del paragrafo 8 capitolo "Tematiche". Non viene specificato se in caso di più progetti, la medesima tematica deve essere prevista su tutti o su uno soltanto. Si chiede pertanto delucidazione in merito.

Risposta. La tematica di cui al punto 1 del paragrafo 8 deve essere obbligatoriamente prevista nel progetto. È possibile presentare una sola Domanda di Sostegno ossia un solo progetto che può contenere più tematiche e ricevere un punteggio ulteriore laddove il progetto, oltre alla tematica di cui al punto 1, preveda l'erogazione di servizi di consulenza che affrontano le ulteriori tematiche coerenti con l'art. 15, paragrafo 4, del Reg. UE 2115/2021, che sono prioritarie a livello regionale secondo quanto specificato al paragrafo 11 "Principi e criteri di selezione" del presente bando – Criterio n. 3. Ogni OdC può presentare solo un progetto con un massimale di 400.000 euro.

Il bando dell'Intervento SRH 01 recepisce le disposizioni del Documento di indirizzo generale sulle procedure di attuazione del CSR 2023-2027 Sardegna, a cui fa rinvio, e in cui si prevede al paragrafo 4.2.1 che "Non è consentito avere in corso più domande di sostegno presentate dallo stesso richiedente/beneficiario a valere sullo stesso Bando o Avviso pubblico".

Inoltre, nel bando, al paragrafo 15.1, si precisa che "le consulenze riferite alla medesima azienda devono vertere su tematiche differenti". Pertanto, nel caso di due consulenze per la medesima azienda, una sola dovrà ricadere sulla tematica obbligatoria, sia se le due consulenze per la medesima azienda sono previste nel progetto dello stesso OdC che nel caso di due differenti OdC2.

2. Domanda. In allegato al progetto, oltre alla documentazione necessaria, vengono menzionati anche "Documenti tecnici elaborati dal consulente". Quali sono?

Risposta. Fra le attività ammesse rientra, fra l'altro, anche l'elaborazione di documenti ossia predisposizione di documenti ed eventuale preliminare attività di ricerca informazioni mediante strumenti multimediali (par. 15.1 del bando "Definizione servizio di consulenza", a cui si rinvia).

Di conseguenza nel progetto di consulenza l'OdC dovrà riportare, nel rispetto anche di quanto specificato al paragrafo 15, fra le altre informazioni, il numero di documenti tecnici elaborati dal consulente distinti per tipo, come previsto al paragrafo 9 e 11.

Inoltre, come specificato al par 18.4 "Presentazione e istruttoria della domanda di pagamento SAL/Saldo", "Alla domanda di pagamento (...) l'Organismo deve allegare la seguente documentazione:

- Documenti tecnici la cui redazione è stabilita nel progetto, datati e firmati dal prestatore del servizio di consulenza e, per avvenuta consegna, dall'azienda destinataria..."

3. Domanda. Esistono vincoli sulla scelta e/o utilizzo specifico di piattaforme digitali? Oppure si possono impiegare piattaforme comunemente reperibili online? (es. BRITIX24, GOOGLE MEET, FLOWLU, TEAMS etc)

Risposta. I criteri di selezione prevedono, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, che la piattaforma digitale online debba essere "accessibile ai consulenti e ai destinatari della consulenza, per la gestione e il tracciamento dei servizi di consulenza previsti dal progetto comprensivo dei dati relativi alle visite aziendali, ai

1



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

documenti tecnici elaborati dal consulente, al numero di ore di lavoro prestate dal consulente e al feedback dei destinatari della consulenza sulle attività svolte, le criticità affrontate e gli interventi attuati per il loro superamento”.

Il bando non prevede ulteriori vincoli sulla scelta e/o l'utilizzo di piattaforme digitali.

Si precisa che alla domanda di sostegno deve essere allegata documentazione comprovante la disponibilità della piattaforma digitale online al fine del riconoscimento del criterio di priorità.

Inoltre, come specificato nel par. 15 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, “Nell'ipotesi di utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (videoconferenza), sarà necessario utilizzare piattaforme telematiche che permettano l'interazione fra il consulente e l'azienda destinataria in tempo reale e che possano garantire il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la loro presenza. In particolare, si specifica che le piattaforme telematiche attraverso le quali verrà erogata la consulenza a distanza dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti online;

- permettere di registrare gli incontri di consulenza e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;

Il consulente dovrà garantire l'accesso all'aula virtuale agli incaricati dei controlli Argea e consentire la verifica dell'effettivo svolgimento della consulenza online sincrona attraverso l'analisi dei log in tempo reale”.

4. Domanda. All'interno della tematica n.2 del medesimo capitolo, sono elencate le diverse direttive europee. Non è chiaro se, nel progetto, qualora si includesse la tematica in questione, devono essere oggetto di consulenza TUTTE o ALCUNE direttive europee menzionate.

Risposta. Tra le direttive europee/regolamenti elencati al punto b) del punto 4, articolo 15 del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 (la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2000/60/CE, l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE, la direttiva 2009/147/CE, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio) dovranno essere trattate quelle che sono coerenti con gli obiettivi del progetto di consulenza.

5. Domanda. Sul presente bando si legge che per la presentazione di due progetti di consulenza occorrono due distinte manifestazioni d'interesse che dovranno essere presentate ai due organismi interessati. A quali organismi si sta facendo riferimento? Nel caso i due progetti per azienda dovessero essere presentati dallo stesso Odc, le manifestazioni d'interesse devono essere due per azienda oppure una soltanto?

Risposta. Oltre a quanto specificato nella risposta al quesito n. 1 si tenga presente quanto riportato al par. 15.2 del bando “Modalità di selezione dei destinatari”:

“È ammessa la partecipazione da parte delle potenziali Aziende destinatarie del servizio fino a un massimo di due progetti di consulenza. In tal caso dovranno essere presentate due distinte manifestazioni di interesse ai due organismi interessati.

Le due consulenze dovranno ricadere su tematiche diverse. In caso contrario, sarà ammessa la partecipazione al primo progetto presentato”.